



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 223 DEL 13/01/2025

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS) ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010 relativa alla variante parziale al PRG Parte strutturale e Parte operativa (variante SUAP ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010) per ampliamento attività produttiva. Impresa Edilizia Castellini s.n.c. Loc. Sant'Egidio – Comune di Perugia.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 "D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Viste la nota n° 0255669 del 21/11/2024, con la quale il Comune di Perugia ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, ha richiesto di espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sulla proposta di variante parziale al PRG Parte strutturale Parte operativa per ampliamento attività produttiva impresa Edilizia Castellini snc in loc Sant’Egidio (variante SUAP ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010)

Rilevato che il procedimento di variante urbanistica consiste nell’ampliamento di piazzali esterni da realizzare al servizio dell’attività produttiva in oggetto, determinato dalla necessità di avere ulteriori siti di stoccaggio rispetto a quelli esistenti, da adibire a deposito di mezzi e materiali da utilizzare nelle costruzioni, oltre che al rimessaggio dei macchinari.

La variante urbanistica ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 prevede:

- una variante al PRG parte operativa relativamente alla diversa classificazione di una zona “PPR parco privato” (art. 16 del TUNA) di mq 1.700, da classificare come ambito “P – parcheggio privato” (art. 126 del TUNA). L’area, sarà utilizzata per il deposito di mezzi e materiali da utilizzare nelle costruzioni edili.
- una variante al PRG parte strutturale e parte operativa previa trasformazione di un’area “Ea1 – area di particolare interesse agricolo” di mq 527 in ambito “P – parcheggio privato”. L’area, sarà utilizzata per il deposito di mezzi e materiali da utilizzare nelle costruzioni edili, oltre che il rimessaggio di macchinari mediante la realizzazione di una tettoia di mq 100 con struttura in lamiera ad una sola falda, avente altezza massima di m. 4,50.

Visto che, con nota n. 0258566 del 26/11/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la variante parziale al PRG Parte strutturale Parte operativa per ampliamento attività produttiva impresa Edilizia Castellini snc in loc Sant’Egidio. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 1.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

1. SERVIZIO Energia, Ambiente, Rifiuti. Prot. n. 0264208 del 04/12/2024;
2. ARPA Umbria. Prot. n. 0268159 del 09/12/2024;
3. USLUmbria1. Prot. n. 0270823 del 12/12/2024;
4. PROVINCIA di Perugia. Prot. n. 0271314 del 13/12/2024;
5. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria Prot. n. 0273344 del 17/12/2024;
6. SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica - Venatoria. Prot.n.0275022 del 18/12/2024;
7. SERVIZIO Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo. Prot.n.0275106 del

18/12/2024;

8. SERVIZIO Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
Prot.n. 0277090 del 20/12/2024.

Atteso che ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Considerato che per tutto quanto rilevato ed evidenziato e con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, riportati analiticamente nell'allegato (**Relazione istruttoria**) parte integrante e sostanziale del presente atto, si ritiene la variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa per ampliamento di una attività produttiva in loc Sant'Egidio non presenta elementi di criticità e non comporta impatti significativi nell'ambiente, per cui non è necessario che la proposta di variante, sia sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre alla procedura di VAS la variante parziale al PRG Parte strutturale e Parte operativa (variante SUAP ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010) per ampliamento attività produttiva. Impresa Edilizia Castellini s.n.c. Loc. Sant'Egidio – Comune di Perugia.
2. Di specificare, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti urbanistici:

- sarà necessario acquisire la dichiarazione del Comune di Perugia prevista dall'art. 32, comma 6 della LR 1/2015.
- per gli ambiti oggetto di variante urbanistica dovrà essere acquisito il parere di cui all'articolo 89 del DPR 380/2001 in materia geologica e geomorfologica, da richiedere direttamente al competente Servizio regionale;

- dovrà essere acquisito il parere di cui all'articolo 28, comma 10 della L.R. 1/2015 sugli aspetti idraulici (rilasciato dal Comune previa determinazione della CCQAP);
- dovrà essere acquisito il parere per gli aspetti igienico – sanitari rilasciato dalla competente ASL;
- dovrà essere acquisito il parere della Provincia di Perugia per gli aspetti paesaggistici previsti dal vigente PTCP;
- dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della L.R. 1/2015 in merito alla modifica delle aree di particolare interesse agricolo;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 1/2015, nonché il rispetto della corretta esecuzione dei lavori di trasferimento delle piante di olivo, che verranno impiantate sulla particella n.31 (adiacente alla proprietà - zone di particolare interesse agricolo) acquistata dalla Società al preciso scopo dichiarato;
- si ricorda che i procedimenti di variante urbanistica approvati ai sensi del DPR 160/2010, sono strettamente correlati al progetto edilizio, e pertanto per gli stessi vige quanto previsto dall'art. 32 commi 6 e 11bis della L.R. 1/2015, e la destinazione urbanistica dell'area deve essere espressamente correlata a tale procedura.

Aspetti Archeologici

- si rammenta, per quanto attiene alla fase operativa, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90);
- In tale eventualità le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza competente, che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza continua e di tipo professionistico alle attività di movimento terra e, se necessario, modifiche o varianti al progetto.

Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile

- Ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla *Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023*, ed in particolare monitorare nell'ambito delle attività di pianificazione urbanistica l'obiettivo n. 15 sul consumo di suolo, attraverso l'indicatore OR 15.4 e l'indicatore OR 15.5 relativo alla "impermeabilizzazione del suolo da coperture artificiali".

Altre raccomandazioni:

- Si confermano le prescrizioni presenti nella D.C.C. n. 86 del 30.05.2016 del Comune di Perugia.
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Perugia.
 4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali.
 5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 13/01/2025

L'Istruttore

- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/01/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Giovanni Roccatelli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/01/2025

Il Dirigente

- Michele Cenci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2